

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il dottor Lorenzo Pini, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero *omissis* del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 e promossa

DA

**CURATELA FALLIMENTO SOCIETÀ SRL
DEBITORE PRINCIPALE - GARANTE A - GARANTE B**

ATTORI/OPPONENTI

CONTRO

BANCA

CONVENUTO /OPPOSTO

E

SOCIETÀ FINANZIARIA

INTERVENTORE

Le parti concludevano come da verbale d'udienza del giorno 23.04.2018 da intendersi, sul punto, qui per intero richiamato.

FATTO E DIRITTO.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETÀ SRL in liquidazione nonché *omissis* (la prima in veste di debitore principale e i secondi di garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*/14 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.05.2014 con il quale era stato intimato loro, in solido, il pagamento della somma di euro 31.463,78 (oltre interessi ed accessori) da effettuarsi in favore della BANCA quale saldo debitore del c/c *omissis*.

A supporto della propria iniziativa giudiziale, gli opposenti - eccepita l'invalidità del decreto in quanto emesso in favore di soggetto (BANCA) differente dalla parte ricorrente (SOCIETÀ FINANZIARIA) ed in quanto concesso solo in base all'estratto conto dell'ultimo periodo - riferivano che il rapporto azionato era viziato, come appurato da apposita consulenza di parte, da usura (sia oggettiva che soggettiva) e anatocismo; che a causa dell'arbitraria riduzione (da 70.000,00 euro a 40.000,00 euro) dell'affidamento imposta dalla controparte era venuta meno la liquidità necessaria per il proseguimento dell'attività di impresa; che peraltro era stata effettuata la segnalazione a sofferenza del credito in parola presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; che - quindi - andava risarcito il relativo danno (sia patrimoniale che

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini, n. 1123 del 7 novembre 2018

d'immagine) al pari di quello alla salute cagionato a *omissis*-il quale - a motivo di tale situazione - aveva preso a soffrire di vomito e dispepsia.

Si costituiva la parte opposta, la quale - concludendo per il rigetto dell'opposizione per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo - esponeva che il ricorso era stato proposto dalla SOC. FINANZIARIA - cui era stata conferita apposita procura generale - non in proprio ma in quanto mandataria della BANCA, titolare del diritto fatto valere; che per l'emissione del decreto non era certo necessaria la produzione dell'intera sequenza di estratti conto; che - quanto all'usura - l'eccezione era del tutto infondata, al pari di quella relativa all'anatocismo; che, allo stesso modo, del tutto da respingere erano le pretese risarcitorie.

Interveniva in giudizio, in data 20.04.2018, la NUOVO CESSIONARIO CREDITO, quale cessionaria del credito oggetto di giudizio.

L'eccezione inerente il difetto di validità del decreto per essere stato emesso in favore di soggetto diverso dal ricorrente (e quindi asseritamente privo di patrocinio legale) va respinta.

Non è in discussione, ed è documentato, che la BANCA avesse rilasciato una procura generale alla SOCIETÀ FINANZIARIA in cui le attribuiva *"la gestione - anche stragiudiziale - dei propri crediti anomali ... con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell'art. 77 codice di procedura civile"*.

Quest'ultima, quindi, veniva espressamente investita sia di una rappresentanza generale di tipo sostanziale, quanto ai rapporti anomali (tra i quali deve presumersi compreso - stante l'assenza di ogni eccezione - anche quello per cui è causa), e sia di una rappresentanza processuale.

Ciò premesso, è stato affermato in giurisprudenza che *"Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto ..."* (cass. n. 314/02).

Se così è, quindi, il decreto non può ritenersi invalido in quanto non pronunciato in favore di soggetto estraneo, ma - come visto - di un soggetto (e cioè la rappresentata BANCA) avente legittimazione coesistente con la parte formalmente ricorrente.

In data 10.05.2017, la soc. opponente depositava *"Ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 1. fall."* evidenziando che - nelle more - la SOCIETÀ SRL era fallita e che la curatela intendeva proseguire il giudizio.

Posto che alcuna interruzione formale del processo era stata dichiarata (motivo per il quale l'atto di cui sopra altro non era se non la costituzione in giudizio della Curatela fallimentare cui spettava la legittimazione a proseguire il giudizio in corso e non - propriamente - un ricorso per riassunzione) e quindi non vi era luogo per fissare udienza ex art. 302 c.p.c., le parti venivano rimesse all'udienza già programmata per il prosieguo.

In tale occasione la parte opposta eccepiva la tardività dell'atto "di riassunzione" in quanto depositato oltre il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c. decorrente dalla conoscenza, da parte del curatore, della pendenza del giudizio.

Per tale motivo eccepiva l'estinzione dell'intera vertenza (compresa quella che coinvolgeva i garanti).

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini, n. 1123 del 7 novembre 2018

L'eccezione - quanto alla debitrice principale - è fondata.

L'art. 43 L.F. - come noto - configura un'ipotesi di interruzione *ipso jure* del giudizio di cui sia parte il soggetto colpito dal fallimento.

Secondo la giurisprudenza *"In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l.fall., aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata"* (cass. n. 27165/16).

Nel caso di specie, il curatore del fallimento comunicava alla parte opposta, in data 24.01.2017, l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento del credito invocato nei riguardi della società, attestando espressamente *"la pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi il Tribunale di Pesaro R.G. omissis/ 14"*.

Egli quindi era certamente e formalmente al corrente della pendenza di questo giudizio sin dal 24.01.2017.

Appare chiaro quindi che l'atto di intervento/prosecuzione della curatela -avvenuto comunque oltre il termine di tre mesi da tale momento (anche se appare ovvio che il curatore fosse a conoscenza di ciò anche prima) - sia tardivo e ciò comporti l'estinzione del giudizio, ma solo con riguardo al rapporto tra opposta ed opponente fallita.

È, infatti, bene ricordare che l'opposizione ad un medesimo decreto da parte del debitore principale e dei garanti (come qui avvenuto) dà luogo semplicemente ad un cumulo soggettivo. Le cause, pertanto, rimangono scindibili non operando in alcun modo un litisconsorzio necessario.

Ne deriva che in presenza di un evento idoneo a comportare la perdita della capacità in capo ad una tra le parti opposte, l'interruzione non possa che spiegare i propri effetti solo nell'ambito del rapporto che lega creditore e debitore colpito dall'evento.

Conseguentemente, soltanto entro il perimetro di tale rapporto è possibile - in ipotesi - che si verifichi un'estinzione nel caso non venga tempestivamente riassunta o proseguita la vertenza.

Per i garanti invece - in quanto estranei al fallimento e quindi alla vicenda interruttiva - non è possibile si verifichi alcuna estinzione di sorta, l'unico profilo di dubbio riguardando soltanto la presenza, accanto a loro, della curatela.

In ogni caso - per le ragioni che seguono - l'opposizione, anche volendo prescindere dall'estinzione, è da considerare meritevole di rigetto in quanto infondata nel merito.

Venendo, quindi, al merito con riguardo alla (sola) posizione dei garanti va subito rilevato come il consulente d'ufficio affermasse la presenza di usura originaria. Tale conclusione, tuttavia, non appare corretta.

L'usura pattizia (o contrattuale) può sussistere laddove le stesse clausole negoziali inserite nel documento contrattuale rechino - di per sé - tassi di interesse ed oneri esorbitanti la soglia di legge operante al momento della stipula dell'accordo.

Non è quindi metodologicamente condivisibile l'approccio seguito dall'ausiliario di confrontare non il tasso contrattuale ma una sorta di tasso effettivo (asseritamente ricavato dai numeri applicati in concreto) con quello soglia.

A ciò si aggiunga - in disparte la scelta di operare disamine separate del c/c ordinario e delle aperture di credito - che, come segnalato dalla parte opposta, il tasso soglia di riferimento non poteva essere, come avvenuto, quello riferibile all'anticipazione bancaria ma, piuttosto, quello dell'apertura di credito (tale tasso soglia, infatti, è anche quello impiegato della consulenza di parte allegata alla citazione).

Infine - a prescindere dai suggerimenti del consulente relativamente alla formula da impiegare e agli oneri da considerare ai fini dell'usura in difformità talvolta rispetto agli stessi quesiti formulati - la composizione del Teg operata dall'ausiliario non pare in linea con le istruzioni della Banca d'Italia quanto ad **oneri e commissioni, posto che questi debbono includersi nel computo soltanto quando siano strettamente collegati all'erogazione del credito** (risultano nel caso di specie inclusi - come illustrato nelle risposte alle osservazioni - diritti di segreteria, spese non meglio precisate, ecc.).

Quanto illustrato sin qui rende, pertanto, non attendibili le risultanze emerse nell'elaborato peritale.

Ciò, tuttavia, non rende necessario rinnovare la perizia (peraltro disposta dal precedente giudice istruttore), potendosi la domanda degli oppositori rigettare allo stato degli atti.

Premesso che mai risulta essere stata contestata alcuna usura originaria (ciò che già esclude la necessità di approfondire il tema), **la prima doglianza mossa dai debitori con riguardo all'usura oggettiva (euro 9.684,95) si fonda su una premessa più volte ritenuta scorretta da questo tribunale e cioè che il superamento, asseritamente appurato in alcuni trimestri, del tasso soglia sia affermato sulla base di un Teg elaborato in maniera apertamente difforme dalle istruzioni della Banca d'Italia** (vd consulenza di parte pagg. 5,6,7,8).

Ciò di per sé rende superfluo operare ogni accertamento al riguardo dal momento che le presunte "anomalie" risultano allegate in forza di parametri che non sarebbero utilizzabili in sede di consulenza tecnica d'ufficio la quale quindi, non potendo essere chiamata a verificare la effettiva presenza di quei vizi (non ipotizzabili per come allegati), diverrebbe esplorativa.

Parimenti infondata è l'eccezione afferente la presunta esistenza di **usura soggettiva** (euro 17.225,37).

Affinché tale particolare tipologia di illiceità possa concretizzarsi non rileva tanto il superamento del tasso effettivo globale medio, quanto la presenza di condizioni di contesto tali da indurre a ritenere che la banca, applicando tassi ingiustificatamente superiori a quelli applicabili in quella situazione a soggetti in analoghe condizioni, abbia nei fatti portato avanti una sorta di approfittamento della posizione di debolezza del correntista.

Per la dimostrazione di ciò, tuttavia, non basta né la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente né la misura anche elevata del tasso di interesse pattuito, dovendo tali informazioni essere integrate con altri elementi (tassi praticati per analoghe operazioni da altri operatori nella zone di riferimento a soggetti in condizioni assimilabili) che nel caso di specie difettano del tutto.

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini, n. 1123 del 7 novembre 2018

L'eccezione, quindi, è da respingere.

Quanto, infine, all'anatocismo il rapporto - sorto nel 2004 - risulta originato da un contratto di c/c che (art. 7) espressamente prevede pari periodicità nella capitalizzazione dei interessi così come previsto dalla delibera c.i.c.r. 09.02.2000 attuativa dell'art. 120 T.u.b. nella formulazione all'epoca vigente.

Stante la carenza di prova dell'illegittimità della pretesa avanzata dalla banca, da rigettare, conseguentemente, sono anche le ulteriori pretese risarcitorie invocate dagli opposenti sia con riguardo ai danni cagionati dalla presunta scorretta segnalazione presso la centrale rischi (che comunque non sono mai *in re ipsa* e difettano di prova) e sia con riguardo al danno biologico riportato alla salute riportato da *omissis* comunque generico ed indimostrato).

Considerata la causa complessivamente, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, da quantificarsi, con riferimento al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 5.155,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - tenendo a mente un valore pari ad euro 1.300,00 per la fase di studio, ad euro 800,00 per quella di introduzione, ad euro 1.205,00 per quella istruttoria e ad euro 1.850,00 per quella decisoria - oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 da porre a carico delle parti opposti/ soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale,
dichiara l'estinzione del giudizio con riguardo al rapporto tra la parte opposta e la SOCIETÀ SRL;

rigetta l'opposizione dei garanti *omissis*, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. *omissis*/14 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.05.2014 dichiarandolo definitivamente esecutivo; condanna gli opposenti a rifondere alla parte opposta le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 5.155,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge) - secondo i valori di fase meglio dettagliati in motivazione - oltre rimborso spese forfetarie; pone definitivamente a carico degli opposenti le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto;
rigetta ogni altra domanda e/o eccezione.

Così deciso in Pesaro, il 25.10.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*